

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **64/1962** (ECLI:IT:COST:1962:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Udienza Pubblica del **04/04/1962**; Decisione del **07/06/1962**

Deposito del **26/06/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1561**

Atti decisi:

N. 64

## ORDINANZA 26 GIUGNO 1962

*Deposito in cancelleria: 26 giugno 1962.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 30 giugno 1962*

Pres. CAPPI - Rel. BRANCA

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4296, promosso

con ordinanza emessa il 23 febbraio 1961 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra De Curtis Doroteo e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 4 aprile 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per De Curtis Doroteo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma. Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 1961, notificata il 23 marzo 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 6 maggio 1961, il Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4296, con cui il sig. Doroteo De Curtis veniva espropriato di ha. 10.76.09 in applicazione della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;

che il Tribunale, accogliendo le eccezioni dell'espropriato, rileva come l'Ente Puglia e Lucania abbia provveduto allo scorporo, dopo pronuncia della Commissione censuaria centrale, sulla base d'un patrimonio nel quale erroneamente aveva ricompreso, fra i beni appartenenti al solo De Curtis, alcuni terreni, siti in zona Guglionesi, che, invece, erano intestati in catasto anche alla moglie di lui, Giuseppina Carnevale (partita 2032);

che, secondo il Tribunale, l'Ente di riforma sarebbe caduto in un altro errore, che costituirebbe un secondo motivo di illegittimità del provvedimento d'esproprio, poiché avrebbe tenuto conto, relativamente alla qualità e alla classe di certi terreni posti in zona Torremaggiore, delle variazioni introdotte nel catasto con note di voltura n. 336 e 327 del 1952, cioè posteriori di tre anni alla data del 15 novembre 1949: data alla quale, invece, si deve fare riferimento nell'accertare la qualità e la classe dei terreni da sottoporre allo scorporo (art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841);

che si sono costituiti il De Curtis e l'Ente di riforma; Considerato che, quanto al primo motivo, non risulta provato che, al 15 novembre 1949, alcuni fondi, soggetti a scorporo e siti nel Comune di Guglionesi, appartenessero in comunione anche alla moglie dell'espropriato, poiché niente esclude che prima di tale data il diritto della moglie su quei fondi sia stato trasferito all'espropriato per successione ereditaria o ad altro titolo;

che, quanto al secondo motivo, occorre accertare innanzi tutto l'epoca in cui fu eseguita la verifica periodica, con cui si rilevò la variazione di coltura da cespuglieto a seminativo delle particelle 2 e 3 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Torremaggiore, inoltre la data sia della introduzione di tale variazione negli atti, sia dei suoi effetti a norma del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, e della sua notifica all'interessato, nonché, infine, l'esistenza e la sorte di un eventuale reclamo dello stesso interessato alla Commissione Censuaria Comunale;

che l'accertamento di questi fatti e situazioni è necessario ai fini della rilevanza della promossa questione di legittimità costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia gli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7

giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO  
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -  
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*